



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO PER RICORSO PRESENTATO DA 21 RETE GAS S.P.A CONTRO COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COD. CIG: ZCC23F28FE	<i>Nr. Progr.</i>	73
	<i>Data</i>	12/06/2018
	<i>Seduta NR.</i>	22

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA
CORTE DI APPELLO PER RICORSO PRESENTATO DA 2I RETE GAS S.P.A CONTRO
COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COD. CIG: ZCC23F28FE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12 Gennaio 2016 è stato incaricato l'Avv.to Pietro Gabriele Roveda con Studio in Milano dell'assistenza legale per ottenere il provvedimento giurisdizionale di decreto ingiuntivo nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 3208 del 3 Marzo 2016, agli atti, pervenuta dall'Avv.to Pietro Gabriele Roveda, con la quale lo stesso, esaminata la documentazione relativa al decreto ingiuntivo di cui sopra e constatato che il credito per il quale si intende agire è privo del requisito della certezza, ha proposto una causa ordinaria con richiesta di accertamento del credito e conseguente condanna di 2i Rete Gas al pagamento del credito accertato in sede di causa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 08/03/2016 con la quale è stato dato mandato all'Avv.to Pietro Gabriele Roveda ad istruire la causa ordinaria di cui sopra;

Vista la sentenza emessa del giudice in merito alla causa civile in oggetto iscritta al n. 1814/2016 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/07/2017, trasmessa al Comune dall'Avv. Pietro Gabriele Roveda con nota prot. n. 25390 del 06/12/2017, nella quale 2i rete gas è stata condannata a pagare il canone concessorio e le spese legali;

Considerato che il Comune di Busto Garolfo ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1693/2017 con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di 2i Rete Gas S.p.a. e condannato la società stessa a corrispondere al Comune la somma complessiva di € 1.282.653,16, oltre IVA e spese legali liquidate in complessivi € 36.500,00 oltre IVA;

Ritenuto che il Comune ha interesse a costituirsi in giudizio per difendere la bontà della sentenza ottenuta e per respingere le eccezioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale europea sollevate nell'atto di appello;

Rilevata, pertanto, la necessità di nominare un Legale per la costituzione nella causa di appello e ritenuto utile a tal fine individuare per l'incarico l'Avv. Pietro Gabriele Roveda in quanto già incaricato dal Comune per la precedente rappresentanza in giudizio contro 2i Rete Gas S.p.a.;

Vista la comunicazione del predetto Legale, con la quale dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Considerato che per l'assistenza legale sopra descritta è stato richiesto un compenso lordo in relazione allo stato di sviluppo della controversia così suddiviso:

- a) **fase di studio della controversia:** € 3.532,21 oltre 15% spese generali, per imponibili € 4.062,04, (oltre CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **5.153,92**)
- b) **fase introduttiva del giudizio :** € 2.053,35 oltre 15% spese generali, per imponibili € 2.361,35 (oltre CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **2.996,08**)
- c) **fase istruttoria:** € 4.732,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € 5.441,80 (oltre CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **6.904,56**)

d) **fase decisionale:** € 5.872,75 oltre 15% spese generali, per imponibili € 6.753,66 (oltre CPA 4% e IVA 22% per complessivi **€ 8.569,05**)
per complessivi € 23.623,61;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 16 lett. d) del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Comunale Consiglio n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Vista la deliberazione n. 12 in data 27 Febbraio 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2018/2020;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 6 Marzo 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione PEG 2018 – Dotazioni Finanziarie ed organiche";

Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di ritenere, per le motivazioni esposte in premessa, opportuno che l'Amministrazione Comunale, a tutela degli interessi propri, provveda a conferire mandato per la costituzione nella causa di appello promossa da 2i Rete Gas S.p.a. contro il Comune di Busto Garolfo relativamente alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1693/2017 sopra descritta ;
2. individuare, l'Avv. Pietro Gabriele Roveda, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico;
3. di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 23.623,61 come segue:
 - quanto ad € 8.150,00 comprensivo di spese generali 15%, IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA) quale somma relativa alla due fasi iniziali (studio e introduttiva) al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza.
 - quanto ad € 15.473,61 comprensivo di spese generali 15%, IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA) quale somma relativa alla due successive fasi (Istruttoria e decisionale) al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio dell'esercizio 2019.
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

6. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 73 DEL 12/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **73** del **12/06/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO PER RICORSO PRESENTATO DA 2I RETE GAS S.P.A CONTRO COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COD. CIG: ZCC23F28FE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/06/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

DISCIPLINARE D'INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO PER RICORSO
PRESENTATO DA 2I RETE GAS S.P.A CONTRO COMUNE DI BUSTO GAROLFO

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 1, qui
rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

e

l'**AVV. Pietro Gabriele Roveda** (C.F. RVDPTR71T19E648W – Bonifati e Roveda Studio Legale Associato, P.IVA
04537730964) nato a Lodi il 19 dicembre 1971, con studio in Milano via Donizetti, 2

Premesso

Che il Comune di Busto Garolfo ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in appello avverso la sentenza
del Tribunale di Busto Arsizio n. 1693/2017 con la quale il tribunale ha respinto la domanda di 2i Rete gas
S.p.a. e condannato 2i Rete Gas S.p.a. a pagare al Comune di Busto Garolfo la somma di euro 1.282.653,16
oltre iva e spese legali liquidate in complessivi euro 36.500,00 oltre iva;

Che il Comune ha interesse a costituirsi in giudizio per difendere la bontà della sentenza ottenuta e per
respingere le eccezioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale europea sollevate nell'atto di appello;

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto
in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena
autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria
organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di seguito indicata in
relazione allo stato di sviluppo della controversia:

a) **fase di studio della controversia:** € 3.532,21 oltre 15% spese generali, per imponibili € 4.062,04, (oltre
CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **5.153,92**)

b) **fase introduttiva del giudizio :** € 2.053,35 oltre 15% spese generali, per imponibili € 2.361,35 (oltre
CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **2.996,08**)

si conclude con il deposito della Costituzione del difensore ;

c) **fase istruttoria:** € 4.732,00 oltre 15% spese generali, per imponibili € 5.441,80 (oltre CPA 4% e IVA
22% per complessivi € **6.904,56**)

si conclude con la fase di deposito in cancelleria della memoria ex art. 73 c.p.a.

d) **fase decisionale:** € 5.872,75 oltre 15% spese generali, per imponibili € 6.753,66 (oltre CPA 4% e IVA 22% per complessivi € **8.569,05**)

si conclude con il deposito delle memorie conclusionali e con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Il pagamento del compenso per ciascuna fase avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dal Comune per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dal Comune al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 3101160193 e nr. 31016097 intestata all'associazione professionale Bonifati e Roveda Studio Legale Associato con scadenza il 12 Luglio 2018 e con massimale di copertura euro 1.500.000,00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico sottoscritta con la compagnia di assicurazione Generali.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Milano.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Pietro Gabriele Roveda

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015